

Prot.n. **0118256/1**Varese, **30 Novembre 2010**Classificazione: **11.13.1**

(da citare nelle eventuali successive comunicazioni).

Ordinanza n° 547**IL DIRIGENTE del SETTORE VIABILITA' e TRASPORTI**

Considerato che la presenza di siepi, alberature e di altri tipi di vegetazione poste in fregio alle strade in proprietà e gestione di questa Provincia, può costituire situazione di pericolosità ed intralcio alla circolazione;

Considerato inoltre che, in particolare, le piante i cui rami protendono sulla sede stradale, possono rappresentare, in caso di vento e/o precipitazioni nevose, un grave pericolo per la viabilità;

Premesso che, l'art.n.30 del vigente Codice della strada (D.L.vo del 30/04/1992 n°285) e successive modificazioni ed integrazioni, prevede a carico del proprietario del fondo, la manutenzione e la conservazione ai fini di non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze, dei fabbricati, muri e opere di sostegno unicamente per quelle opere atte a difendere e/o sostenere il fondo stesso;

Ritenuto necessario che, tutti i proprietari frontisti stradali procedano a mantenere regolate siepi, alberature e ogni altro tipo di vegetazione nonché alla manutenzione dei fabbricati, muri e opere di sostegno al fine di garantire la visibilità stradale e la sicurezza della circolazione;

Ritenuto di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.n.7 della L. 241/90 data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato;

Visti gli artt.nn.15, 16, 17, 29, 30 e 31 del vigente Codice della strada (D.L.vo del 30/04/1992 n°285) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt.n.5 comma 3° e 6 comma 4° del vigente Codice della strada (D.L.vo del 30/04/1992 n°285) e successive modificazioni ed integrazioni, che prevedono per l'Ente proprietario la possibilità di emettere ordinanze per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione;

Visto l'art.n.896 del Codice Civile;

Vista la Nota del Presidente della Provincia di Varese Prot.n.37758/21194-P del 21/07/1998;

ORDINA

Che i proprietari dei terreni confinanti e/o limitrofi con tutte le Strade Provinciali, situati al di fuori dei centri abitati di cui all'art.n.4 del D.Lvo n°285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, provvedano, **sentito il parere di questa Provincia**, a mantenere le siepi e le alberature, ivi comprese le piante di alto fusto, nonché ogni altro tipo di vegetazione, permanentemente regolati in maniera tale da evitare restringimenti della strada, garantire la visibilità e la sicurezza della circolazione, assicurando la piena visibilità e leggibilità della segnaletica stradale dalla distanza e dall'angolazione necessarie.

I proprietari di terreni confinanti e/o limitrofi con le Strade Provinciali, situati all'interno dei centri abitati di cui all'art.n.4 del D.Lvo n°285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno rispettare la normativa vigente per il Comune territorialmente competente o, in mancanza di questa, quanto stabilito specificatamente all'art.n.18 del Nuovo Codice della Strada (D.Lvo n°285/92).



Inoltre che, i proprietari di tutti i fondi confinanti e/o limitrofi alla sede stradale lungo le Strade Provinciali, provvedano, **sentito il parere di questa Provincia**, alla costante manutenzione e/o conservazione dei fabbricati, muri e opere di sostegno ai fini di non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze nonché alla pubblica incolumità, unicamente per quelle opere atte a difendere e/o sostenere il fondo stesso;

Si rammenta infine che i proprietari di tutti i terreni confinanti e/o limitrofi con la sede stradale provinciale sono tenuti a rimuovere, nel più breve tempo possibile, alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e/o dimensioni nonché materiale proveniente da fabbricati, muri e opere di sostegno che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano viabile.

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza, e fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie previste gli artt.nn.29, 30 e 31 del Nuovo Codice della Strada (D.Lvo n°285/92), quest'Amministrazione Provinciale, provvederà d'Ufficio con proprio personale e mezzi addebitando la conseguente spesa ai proprietari frontisti interessati tramite ordinanza-ingiunzione da parte della Prefettura di Varese.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Provincia di Varese, all'Albo Pretorio dei Comuni territorialmente interessati, nonché tramite i mezzi d'informazione locale.

È fatto obbligo a chiunque interessato di osservare in disposto della presente ordinanza.

A norma dell'art.n.3 comma 4° della L.241/90 e s.m.i. si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L.1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art.n.12 del vigente Codice della Strada (D.Lvo 30/04/1992 n°285).



Il Dirigente del Settore
(Dott. Ing. Damiano Bosio)

SVT/DB/pf